

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Cosenza)

C.A.P. 87033 - Tel. 0982/400185-400207 - Fax 0982/400608 - Cod. Fisc. 86000310788 - P.I. 01281140788

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 59

del 4.9.2020

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO IN DATA 3.9.2020 DA COSTRUZIONE DONDI SPA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PROCURATORE.

CIG: _____

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOME E COGNOME	CARICA	Presente	Assente
1)- Dr. Francesco Bruno	<i>Sindaco - Pres.</i>	X	
2)- Ing. Luigi Provenzano	<i>Assessore</i>	X	
3)- D.ssa Francesca Curcio	<i>Assessore</i>	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori-----

Partecipa il Segretario comunale dr. Fedele VENA,

Il Sindaco assume la presidenza e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed i invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 3.7.2020 l'Impresa Costruzione Dondi spa, ha notificato Decreto Ingiuntivo n. 601/2020, con il quale (...il tribunale di Catanzaro) ingiunge al "... Comune di Belmonte Calabro in persona del suo legale rappresentante pro tempore.... il pagamento in favore di Costruzione Dondi spa il pagamento della somma di € 91.109,99 per la causale di cui al ricorso e che fa riferimento a presunti mancati pagamenti di fatture per gestione depuratore consortile anni 2004/2008;

Sentito il Segretario Comunale nei termini che seguono:

- il D.I. con la documentazione esibita non avrebbe dovuto essere emesso perché fa riferimento ad atti confusi e presupposti inesistenti che, anche ad un esame superficiale, appaiono non idonei a fondare i requisiti minimi per la sua emissione;
- le asserzioni del ricorrente poggiano su fonti contrattuali (= 2 contratti del 2006 tra ATO CZ2 e ATI Dondi IBI a cui questo comune, così come tutti gli altri, è estraneo – fatto questo rilevato e contestato) alle quali non è parte il Comune di Belmonte Calabro e che a differenza di quanto nell'atto sostenuto, sono stati, con più atti formali non solo contestati ma ritenuti nulli nei confronti del comune;
- in più sedi si è contestata la legittimazione ad agire delle singole imprese dell'ATI Dondi/IBI che hanno gestito i depuratori non per conto dei comuni bensì del Commissario straordinario prima e dell'ATO CZ2 dopo. La legittimazione del Comune di Belmonte Calabro, fatto inaudito, viene fondata sulla base di un contratto dove il Comune non è parte;
- la capogruppo dell'ATI in tale qualità non ha mai chiesto pagamenti facendo per questo maturare tutti i termini prescrizionali ;
- il Comune di Belmonte Calabro, a differenza di quanto sostenuto nell'atto Ingiuntivo non ha mai riconosciuto a favore né di Dondi spa, né di IBI spa né dell'ATI Dondi/IBI né di qualsivoglia soggetto privato, in quanto non ha mai riconosciuto come controparte contrattuale detti soggetti bensì, come giuridicamente corretto, solo ed esclusivamente l'ATOCZ2 (fatto dimostrabile da numerosissimi atti scritti). E' nei confronti di quest'ultimo soggetto che, tenuto conto di alcune valutazioni, il Comune di Belmonte Calabro ha messo a disposizione la somma ritenuta dovuta, quale obbligazione che intercorre tra soggetti pubblici (Regione - Comune), giammai nei confronti di Dondi IBI;
- alcune somme richieste fanno poi riferimento ad un accordo bonario. Tale accordo è stato vibratamente contestato all'ATO2 e ne è stata investita sia l'ANAC che la Corte dei Conti. Le motivazioni delle contestazioni sono state esplicitate in una nota a firma del Segretario Comunale, a cui mai nessuno ha risposto, ed atteso che veniva posto in dubbio sia il procedimento in sé, che le conclusioni ed infatti nella nota

si può leggere quanto segue: *“nel merito dell'accordo bonario, tenuto conto degli atti trasmessi (a seguito di richiesta di accesso n.d.r.), ed in particolare dei verbali, si evince che il lavoro della Commissione si è risolto in una sorta di compensazione tra riserve dell'ATI e contestazioni della Direzione lavori”*. Altra forte contestazione dell'accordo riguarda il merito dello stesso ed infatti, eufemisticamente, nella nota è scritto che *“..la determinazione della Commissione si basa su un grossolano equivoco”*. Nessuno è intervenuto, né risposto, ma era chiaro l'intento del segretario Comunale di porre l'attenzione su un accordo che ha di fatto compensato il dare e l'avere tra ATI e ATO.

- il Giudice di Catanzaro fonda la propria competenza territoriale su un dato che avrebbe meritato un minimo di approfondimento perché quantomeno contraddittorio. Nel testo del ricorso si legge che la competenza del Tribunale di Catanzaro è data dal solito contratto del 15.2.2006. Come già evidenziato questo contratto non ha come parte il Comune di Belmonte Calabro. Ma d'altra parte se un soggetto viene chiamato in causa per via di un contratto (ammesso che sia parte di questo contratto) allora la competenza non potrebbe che essere quella del luogo dove l'obbligazione deve essere resa salvo deroghe da approvarsi tra le parti e dunque il Tribunale di Paola. Dunque merita contestazione anche la competenza territoriale;

infine il ricorrente si premunisce rispetto al giudizio pendente a Catanzaro, in quanto secondo le asserzioni ivi contenute, si tratterebbe di periodi e fatturazioni diverse. Con questo sistema appiccaticcio, anche IBI SPA in data 19.1.2018 ha notificato un Decreto Ingiuntivo (il n. 1557/2017), con il quale (... sempre il tribunale di Catanzaro) ingiungeva “...il pagamento della somma di € 53.010,40 per la causale di cui al ricorso e che fa riferimento a presunti mancati pagamenti di fatture per gestione depuratore consortile anni 2004/2008” ed al quale il Comune di è opposto con risultati positivi. Presso il Tribunale di Catanzaro, invece, è pendente giudizio, di natura cognitoria, cui il Comune di Belmonte Calabro si è ritualmente costituito che ha per oggetto la stessa materia, gli stessi atti, lo stesso periodo temporale;

Considerato che

- Costruzione Dondi spa mandataria di un raggruppamento di imprese (ATI) che ha gestito, in esecuzione di un contratto stipulato dall'allora Commissario straordinario per emergenza ambientale della Calabria e successivamente, per subentro, a seguito del dichiarato (?) superamento dell'emergenza, dall'ATOCZ2, un impianto di depurazione consortile i cui oneri avrebbero dovuto gravare entro termini di ragionevolezza del contratto, successivamente stipulato, sui comuni aderenti all'ATO stesso;
- il Comune di Belmonte Calabro ha sempre contestato in radice tutta la gestione sia quella del Commissario che quella dell'ATO per gravi scostamenti dagli atti approvati e sottoscritti, anche di natura pattizia e che imponevano al Comune oneri non dovuti in base a legge;

- l'ATOCZ2 ha continuato imperterrita a stipulare atti con l'ATI Dondi spa/IBI spa atti definiti dal responsabile del Servizio come *illeciti*, e li ha dichiarati non vincolanti nei confronti del Comune di Belmonte Calabro;
- quanto sopra ha due conseguenze importanti:
 - 1° - l'ATI Dondi spa (mandataria) e IBI spa non hanno legittimazione diretta nei confronti dei Comuni;
 - 2° - a maggior ragione sono prive di legittimazione le società sia essa mandataria che mandante;

Che il comportamento ostinato delle società componenti l'ATI, Dondi spa/IBI spa, ai limiti della testardaggine e della stoltezza sta provocando gravi danni sia economici che di immagine al Comune di Belmonte Calabro che oltre a contestare in radice sia i presupposti, la legittimazione, nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti, viene chiamato per la terza volta a rispondere di ciò che non deve o comunque non deve né all'ATI né alle singole imprese che la compongono ;

Che le suddette ragioni, oltre a quelle di cui alla relazione del Segretario Comunale, sono da ritenere più che sufficienti a opporsi al notificato decreto ingiuntivo;

Che ai fini di cui sopra si intende conferire all'avv. Amalia Pulice del Foro di Paola, con il quale, a seguito di contatti, tenuto conto della specialità e complessità della materia e del fatto che è già procuratrice del Comune nelle due precedenti cause aventi lo stesso oggetto, è stato convenuto l'affidamento dell'incarico per costituirsi avverso il citato atti di ingiunzione di pagamento;

Dato atto che con detto professionista è stato convenuto il patto compenso per l'importo di € 2.200,00 oltre IVA CAP spese generali (15%)

Che alla spesa di € 3.102,00 si fa fronte con i fondi di cui al bilancio esercizio 2020 di cui al cap. 1058;

Che la modesta entità del compenso, tra l'altro non in grado di alterare il principio della concorrenza, e le ultime determinazioni in materia di conferimento di incarichi legali, consente di non eseguire ulteriori formalità;

Acquisiti i pareri di legge;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende richiamata ed approvata;
2. Per l'effetto opporsi, come in effetti si oppone, al Decreto Ingiuntivo n. 601/2020, notificato dall'Impresa Costruzioni Dondi e con il quale (...il Tribunale di Catanzaro) ingiunge al Comune di Belmonte Calabro il pagamento della somma di € 91.109,99 oltre oneri e spese per la causale di cui al ricorso e che fa riferimento a presunti mancati pagamenti di fatture per gestione depuratore consortile anni 2004/2008;

3. Di costituirsi in giudizio, nella competente sede giudiziaria (Tribunale di Catanzaro), avverso il predetto atto di ingiunzione mediante nomina di procuratore legale;
4. Di nominare come nomina l'avv. Amalia Pulice, legale del Comune perché si costituisca in giudizio, ponendo in essere tutte le azioni utili ed esperibili per la migliore tutela delle ragioni del Comune di Belmonte Calabro e per evitare i pregiudizi che la citata ingiunzione potrebbe comportare, compresa la richiesta dei danni economici, di immagine e morali;
5. Di stabilire che l'avv. Pulice ha ampio mandato al riguardo e che le procure alle liti gli saranno conferite dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del comune;
6. Di approvare come approva lo schema di convenzione da stipularsi con il professionista incaricato, dandosi atto che il rapporto obbligatorio con l'Ente conferente l'incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di convenzione;
7. Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'avv. Pulice si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione;
8. Di stabilire e di dare atto che con il legale incaricato è stato pattuito il patto compenso consistente nel conferimento della somma onnicomprensiva di € 3.102,00 onnicomprensivo dei seguenti oneri: IVA - CAP - Spese Generali 15%-, da imputarsi sul cap. 1058, bilancio 2020.
9. Di dare atto che alla spesa prevista si fa fronte come indicato all'alinea che precede;
10. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO IN DATA 3.9.2020 DA COSTRUZIONE DONDI SPA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PROCURATORE.

CIG: _____

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

☐ Favorevole

☐ Contrario

Belmonte Calabro addì _____

IL RESPONSABILE DEL 1° SETT.

Vena

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

☐ Favorevole

☐ Contrario

Belmonte Calabro addì _____

IL RESPONSABILE DEL 1° SETT.

Martire

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49, co. 1° D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 3.102,00 con imputazione della stessa sul seguente capitolo di bilancio 1058

Belmonte Calabro addì _____

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Cosenza)

Il sottoscritto dr. Fedele Vena, Segretario Comunale del Comune intestato, responsabile dei settori I° e II° della struttura organizzativa dell'Ente, in esecuzione del disposto della deliberazione di G.C. n. 59 del 4.9.2020, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce conferisce incarico professionale **all'Avvocato Amalia Pulice** (in seguito, per brevità chiamato incaricato), residente a Belmonte Calabro, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di Paola che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di Segreteria.

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

L'incarico concerne l'azione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 601/2020, notificato dall'Impresa Costruzioni Dondi e con il quale (...il Tribunale di Catanzaro) ingiunge al Comune di Belmonte Calabro il pagamento della somma di € 91.109,99 oltre oneri e spese per la causale di cui al ricorso e che fa riferimento a presunti mancati pagamenti di fatture per gestione depuratore consortile anni 2004/2008;

A tal fine all'avvocato interessato sono conferiti tutti i poteri e le facoltà di legge nonché di individuare le forme e le azioni più utili finalizzate a tutelare detti interessi.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del comune rilascia formali procure alle liti e sottoscrive tutti gli atti che richiedono la qualità di rappresentanza legale. L'incarico è conferito per il I° grado di giudizio. L'Ente si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione di incarico in caso di appello o ricorsi ulteriori.

2. L'incarico comprende oltre alle azioni tecniche anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché

l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. L'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto

7. Tra le parti viene espressamente ed accettato il c.d. patto compenso. A tal fine detto compenso viene pattuito per la presente fase del giudizio come segue: € 3.102,00 onnicomprensivo dei seguenti oneri: IVA - CAP - spese generali max 15%-.

Se richiesto al legale può essere conferito un anticipo non superiore al 50% della somma pattuita e dovuta.

8. Si procederà per la liquidazione a presentazione di fattura. Nell'insieme all'incaricata non potranno essere liquidati compensi oltre a quello pattuito ed accettato. Per ciò che attiene alle spese vive esse devono essere debitamente rendicontate e in via iniziale, non appena possibile, dal punto di vista contabile, sarà liquidata una somma pari ad € 800,00 quale fondo spese anticipate da rendicontare non appena poste in essere. Se dimostrato, le dette spese vive, possono aumentare fino alla misura dello stretto necessario ad assicurare il buon andamento dell'azione intrapresa. In tal caso il legale è tenuto ad avvisare l'Ente e dovrà provvedere a rendicontare.

9. L'accettazione del patto compenso esonera il professionista dal chiedere il visto di congruità. Con il pagamento della somma di € 3.102,00 onnicomprensivo dei seguenti oneri: IVA - CAP spese generali max 15%-, il professionista si intende del tutto soddisfatto e completamente rimborsato in relazione all'incarico ricevuto.

10. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

11. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione

dell'incarico qui conferito ed accettato.

12. Riconosciuta la particolare natura dell'Ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.

13. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

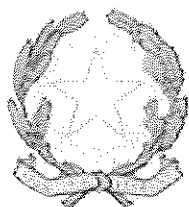
14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

15. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.

Belmonte Calabro_____

L'AMMINISTRAZIONE

L'AVVOCATO INCARICATO

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Luigi Provenzano

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: E M COMUNE DI BELMONTE CALABRO - UFFICIO TECNICO COMUNALE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z692E2C472

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO
INFERIORE A € 40.000

Importo	€ 2.697,40
Oggetto	Nomina legale costituzione in giudizio avverso Decreto ingiuntivo n. 601/2020
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vena



IL SINDACO

(dr. Francesco Bruno)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. **59** del **4.09.2020**

☒ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **8 SET 2020** al **23 SET 2020** (art. 124 - D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

☒ Il giorno **4 SET 2020** perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

☐ Viene pubblicata sul sito internet <http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it>

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vena)

